

R.G. N. 514/2021 V.G.

TRIBUNALE DI BARI

Quarta Sezione Civile

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 12 bis L. 3/12

IL GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale n. 514/2021, avente ad oggetto proposta di piano del consumatore ai sensi dell'art.12 bis della L. n.3/2012, presentato da **MAIORANO FRANCO** e **LORUSSO ERMINIA**, rappresentati e difesi dall'Avv. Sabino Paparella,

Ricorrenti

nei confronti di

Massa dei creditori

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 26.01.2021 Maiorano Franco e Lorusso Erminia, premesso:

- a) di non essere soggetti alle procedure concorsuali previste dal R.D. n.267/1942;
- b) di non aver fatto ricorso, nei cinque anni precedenti alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. n.3/2012;
- c) d'essersi trovati in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile, determinato da un contratto di mutuo ipotecario del 04/03/2005 con la BNL Gruppo Paribas (v. all.3 prodotto in atti), dal prestito personale n. 6478576 del 27/01/2011 con la IFIS NPL s.p.a. (v. all.6 prodotto in atti) e dalla tassa auto anno 2018 (v. avviso di pagamento bollo auto regione Puglia prodotto in atti all'all. 9);
- c) di aver versato in gravi difficoltà finanziarie imputabili alla cessazione del rapporto di lavoro tra il Maiorano e la ditta Scalera Giocattoli, avente ad oggetto "licenziamento per riduzione del

personale” (cfr. lettera di licenziamento del 22/02/2013 prodotto in atti all’all. 7), presso la quale il ricorrente lavorava stabilmente dal 1986;

c) che, nonostante intercorra, a partire dal 21/09/2017, tra il ricorrente e la ditta Aziamor s.r.l. un nuovo rapporto di lavoro (cfr. lettera di assunzione e buste paga prodotte in atti agli all.ti 8-10-11-12-14), le buste paga (mediamente pari a euro 1.300) non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno del nucleo familiare, composto da quattro adulti (la sig.ra Lorusso Erminia, disoccupata, e le due figlie, entrambe studentesse);

d) che vi è in atto la procedura di pignoramento (r.g. 2024/2019 esec. Mob.) del quinto dello stipendio per euro 255,00, giusto Decreto Ingiuntivo n. 902/2019 da parte della società creditrice IFIS NPL s.p.a., per euro 9.416,34 (v. all. 11 in atti);

hanno proposto piano del consumatore con previsione di soddisfo del 100% dei crediti prededucibili, del 100% del creditore ipotecario BNL, del 80% del creditore IFIS NPL s.p.a., del 100% del creditore Regione Puglia, richiedendo, in via preliminare, di disporre l’inibitoria e la sospensione della procedura esecutiva r.g. 2024/2019 promossa nei loro confronti.

Nello specifico, l’avv. Giuseppina Ostuni, in qualità di professionista designato dall’OCC presso l’Ordine degli Avvocati di Bari, in data 7.12.2020 aveva depositato la relazione particolareggiata del consumatore prevedendo le seguenti modalità di estinzione delle obbligazioni:

- *Professionista OCC: pagamento integrale in prededuzione in n. 10 rate da euro 250,00 cad., detratto l’acconto eventualmente nelle more percepito;*
- *Legale difensore avv. Paparella: pagamento integrale in prededuzione in n. 8 rate da euro 250,00 cad., detratto l’acconto eventualmente nelle more percepito;*
- *BNL: pagamento integrale del debito residuo in n. 86 rate mensili da euro 200,00 cad., successivamente alla estinzione dei debiti prededucibili;*
- *IFIS NPL: pagamento del debito residuo di euro 10.658,97 nella misura del 50% e così per un totale di euro 5.329,49 in n. 106,5 rate da euro 50,00 cad.;*

- Regione Puglia: pagamento integrale del debito residuo di euro 182,04 all'estinzione dei precedenti debiti.

Con decreto del 26.5.2021 è stata fissata l'udienza per l'omologazione del piano per il giorno 13.10.2021, disponendo la comunicazione, a cura del professionista, della proposta e del decreto almeno trenta giorni prima della udienza.

In data 19.07.2021 il creditore ipotecario BNL, mediante trasmissione via PEC, ha precisato il proprio credito in un importo complessivo di euro 40.841,36 in luogo di quello indicato nel piano originario di euro 16.916,04; sicché l'OCC ha depositato l'integrazione alla relazione precedente, nella quale, veniva precisato che la suddetta rettifica non mutava il giudizio di fattibilità del piano, il quale ultimo ha subito la seguente variazione:

- a) allungamento della durata del piano da 10 a 15 anni;
- b) incremento della falcidia del creditore chirografario vantato dalla IFIS dal 50% all'80%.

Stante il dissenso espresso dalla BNL, derivante dall'eccessiva dilazione del piano di ammortamento proposto (15 anni), con provvedimento del 6/1/2022 il precedente giudicante ha invitato i ricorrenti a modificare il piano, ed all'esito della proposta modificata depositata in data 18.03.2022, corredata da relazione integrativa dell'OCC, all'udienza del 25/05/2022 il procedimento è stato riservato per la decisione.

Dalla documentazione acquisita in giudizio emerge che i ricorrenti non esercitano attività imprenditoriale e dunque non sono assoggettabili alle procedure concorsuali, né risulta che abbiano fatto ricorso ad alcun procedimento di cui alla L.3/2012 negli ultimi 5 anni.

Ciò premesso, nella formulazione definitiva del piano del consumatore, i ricorrenti propongono di corrispondere a favore del creditore ipotecario BNL in un'unica soluzione, subito dopo l'eventuale omologazione, una somma di euro 5.000,00, per poi proseguire con il piano di ammortamento

proposto e cioè con il pagamento di rate mensili da euro 250,00 cadauna fino alla estinzione del debito residuo.

La somma di euro 5.000,00 riverrebbe da un prestito effettuato da un parente degli istanti.

Aggiungasi che il debitore avrebbe corrisposto all'OCC un acconto di euro 600,00 netto, di cui euro 561,38 quale compenso come da fattura allegata (cfr. all. 1 della relazione integrativa finale), nonché un acconto di euro 500,00 al loro difensore (cfr. all. 2 della relazione integrativa finale).

Con riferimento al debito verso la Regione Puglia, di cui al piano in atti, pari ad euro 182,04, il tributo risulta pagato come da quietanza allegata (cfr. all. 2 della relazione integrativa finale) e, pertanto, lo stesso andrebbe eliso dal piano.

Alla stregua di ciò, emerge che l'esposizione debitoria complessiva dei ricorrenti è pari ad € 55.941,13 come da tabella di seguito esposta:

Riepilogo debitoria sig. Maiorano Franco						
Composizione della crisi da Sovraindebitamento - Piano del consumatore - MODIFICA AL PIANO						
Durata piano 13,64 anni (n. 163,78 mesi)						
	creditore	dettaglio	importo iniziale del debito	debito residuo	proposta di debito da soddisfare	proposta del consumatore MODIFICA
1	O.C.C.	compenso	2.537,60	2.537,60	1.567,22	compenso euro 2.000 oltre accessori. N. 6,27 rate da 250,00 euro cad
2	avv. Paparella	compenso legale per assistenza occ	1.903,20	1.903,20	1.403,20	compenso euro 1.500 oltre accessori. N. 5,61 rate da euro 250,00 cad da soddisfare dopo il compenso occ
3	BNL Gruppo Paribas	contratto di mutuo del 4/3/2005 cointestato ai sig.ri Maiorano Franco e Lorusso Erminia (coniuge a carico)	70.000,00	40.841,36	35.841,36	n. 143,37 (n. 11,95 anni) rate mensili da euro 250,00 cad. da soddisfare dopo il compenso al legale
4	IFIS NPL SPA(cessionario di Santander Consumer Bank s.p.a.)	prestito personale n. 6478576 del 27/1/2011 (atto di pignoramento presso terzi)	15.000,00	10.658,97	2.131,79	stralcio 80%: n. 8,53 rate da euro 250,00, da soddisfare dopo il debito verso la BNL
	TOTALE		89.440,80	55.941,13	40.943,57	tot. Rate 163, 78 n. anni 13,64

Il prospetto evidenzia che a fronte di una debitoria residua di euro 55.941,13, il debito proposto in pagamento è pari ad euro 40.943,57 e verrebbe così pagato:

- 1) Professionista OCC: pagamento integrale in prededuzione in n. 6,27 rate da euro 250,00 cad., già al netto dei due acconti corrisposti;
- 2) Legale difensore avv. Paparella: pagamento integrale in prededuzione in n. 5,61 rate da euro 250,00 cad., già al netto dell'acconto corrisposto;
- 3) BNL: pagamento integrale del debito residuo, al netto dell'acconto di euro 5.000,00 da corrispondere alla omologazione del piano, in n. 143,37 rate mensili da euro 250,00 cad., successivamente alla estinzione dei debiti prededucibili;
- 4) IFIS NPL: pagamento del debito residuo di euro 10.658,97 nella misura del 80% e così per un totale di euro 2.131,79 in n. 8,53 rate da euro 250,00 cad.;

per un tempo complessivo di n. 163,78 rate circa e cioè 13,64 anni, tenuto conto che il creditore BNL verrebbe pagato in un tempo massimo di 11,95 anni (poco meno di 12 anni) una volta percepito l'acconto di euro 5.000,00 alla omologazione del piano.

Ciò posto, nella specie è da ritenersi sussistente il requisito del sovraindebitamento, inteso quale squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile, stante l'instabile equilibrio economico- finanziario in cui versano i ricorrenti, i quali avrebbero difficoltà, se non incapacità di adempimento delle proprie obbligazioni. Invero, dal prospetto emerge chiaramente che lo stipendio mensile del Maiorano non è sufficiente a coprire integralmente le uscite mensili gravanti sul nucleo familiare (v. pag. 9 del piano del consumatore allegato).

La proposta appare altresì sorretta dal requisito della meritevolezza, dovendosi fondatamente ritenere, sulla base degli elementi forniti, che le obbligazioni non siano state assunte senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, con conseguente esclusione del ricorso al credito non proporzionato alle capacità reddituali.

Al riguardo va infatti osservato che la debitoria in capo ai ricorrenti è stata contratta tra il 2005 e il 2011 e, quindi, in epoca antecedente al licenziamento del Maiorano avvenuto nel 2013; pertanto si

può ritenere che gli odierni ricorrenti erano, *illo tempore*, consapevoli di poter saldare le rate dei vari debiti.

Inoltre, i ricorrenti avrebbero corrisposto all'OCC un acconto di euro 600,00 netto, nonché un acconto di euro 500,00 al loro difensore e saldato integralmente il debito verso la Regione Puglia corrispondendo la tassa auto anno 2018; ciò dimostra la diligenza adottata dai suddetti nell'adempire alle obbligazioni contratte.

Considerato, poi, che è in atto procedura esecutiva RGE n 2024/2019 avviata nel 2019 dal creditore IFIS NPL s.r.l., con la modifica al piano l'OCC ha previsto lo svincolo delle somme accantonate nella suddetta procedura esecutiva che, sulla base dei dati rivenienti dalle buste paga allegare sono pari ad euro 3.466,17. Tale importo, che verrebbe messo immediatamente a disposizione dei creditori del piano, secondo l'ordine di privilegio, consentirebbe una ulteriore contrazione dei tempi del piano di oltre 1 anno. La suddetta proposta merita accoglimento, oltre che per evidenti ragioni di opportunità, fattibilità e convenienza, anche in ragione del fatto che, sul punto, i creditori non risulta abbiano proposto opposizione, né sollevato rilievi critici.

Quanto alla convenienza del piano, come modificato dall'OCC, rispetto all'alternativa liquidatoria, si evidenzia che il bene immobile su cui insiste il privilegio vantato dal creditore ipotecario BNL, giusta stima in atti che si allega per comodità (cfr. all. 5 prodotto in atti), è stato valutato in un importo complessivo compreso tra 50.000,000 euro e 58.000,00 euro.

Alla stregua di tanto, quindi, in ipotesi di vendita forzata dell'immobile *de quo*, considerati sia gli ordinari ribassi d'asta, sia le spese prededucibili della procedura esecutiva, certamente la somma che residuerebbe a favore del creditore ipotecario sarebbe di gran lunga inferiore rispetto a quella proposta con il piano del consumatore.

Ad ogni buon conto, il professionista nominato quale OCC né ha attestato la completezza ed attendibilità quanto alla documentazione di supporto, verificandone altresì la convenienza in relazione all'alternativa liquidatoria.

Occorre evidenziare, infine, la garanzia prestata dal fratello del ricorrente nell'assolvimento integrale delle obbligazioni in oggetto in caso di inadempimento di quest'ultimo.

Ricorrono pertanto tutti i requisiti per l'omologazione del piano del consumatore, come da modifica del 18.03.2022.

P.Q.M.

letto l'art. 12 bis L. n.3/2012,

omologa il piano del consumatore proposto, con ricorso del 26.01.2021 e successive modifiche e integrazioni del 18.03.2022, da MAIORANO FRANCO e LORUSSO ERMINIA;

dispone, a cura dell'OCC, la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, con esclusione dei dati sensibili e riservati, sul sito Ufficiale del Tribunale di Bari, avvalendosi della società R.T.I. PROGETTO EDICOM BARI.

Bari, 4 luglio 2022.

Il Giudice

Dr. Giuseppe Marseglia